COPIA

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione Esecuzioni Civili e Procedure Concorsuali

Pagana S.r.l. in amministrazione straordinaria

Commissari liquidatori:

Dott. Riccardo Bonivento

Dott. Wilmo Carlo Ferrari

Prof. Avv. Pierluigi Ronzani

PADOVA
- 6 APR 2021
N. .....
IL CANCELLIERE

Proposta di concordato fallimentare *ex* artt. 1, ultimo comma, l. 3 aprile 1979, n. 95, 214 e 124, l. fall.,

nell'interesse della

Pagana S.r.l. in amministrazione straordinaria, codice fiscale 00437440100, con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo, n. 68, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Giambattista Balliana, nato a Venezia il 9 febbraio 1945 e *ivi* residente in Santa Croce, n. 1884, munito dei necessari poteri, in forza della delibera assunta ai sensi dell'art. 152, l. fall., con atto pubblico del 22 dicembre 2020 a ministero del Notaio Roberto Doria, iscritto presso il Collegio Notarile di Padova (**doc. 1**), rappresentata e difesa dal prof. avv. Stefano Ambrosini del Foro di Roma (codice fiscale: MBRSFN69E02L219R; indirizzo di Posta Elettronica Certificata: stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org), per procura in calce al presente atto (procura che viene depositata telematicamente scannerizzata per immagine, di cui il prof. avv. Stefano Ambrosini attesta la conformità all'originale), ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto legale stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org.

Il prof. avv. Stefano Ambrosini dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex* art. 136 c.p.c. e *ex* art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, ed attesta che la sottoscrizione del presente atto da parte dell'Amministratore Unico, Dott. Giambattista Balliana, risultante dalla copia dello stesso scannerizzata per immagine ed utilizzata nel deposito telematico, è conforme all'originale.

* * *

1. Premessa

Con la presente iniziativa la Pagana S.r.l. in amministrazione straordinaria ("**Pagana**" o "**Società**") intende sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato idonea a consentire, in tempi rapidi e certi, il pagamento integrale delle pretese ammesse al passivo e la conseguente chiusura della procedura, aperta da quasi 40 anni (!), scongiurando il rischio che la prosecuzione dell'attività liquidatoria possa andare a detrimento delle ragioni del ceto, anzitutto sotto il profilo temporale, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo.

* * *

2. La Società, l'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria e l'avvio dell'*iter* concordatario

La Pagana è stata costituita il 1° gennaio 1969.

Essa, unitamente alla Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. ("**CPI**"), alla Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri S.p.A. ("**SIIZ**"), alla Saccarifera del Rendina S.p.A. ("**Rendina**") e alla Finanziaria Industriale

Veneta S.p.A. ("**FIV**"), costituiva il c.d. Gruppo Saccarifero Veneto ("**GSV**"), operante in via prevalente nel settore dello zucchero, nel contesto del quale rappresentava circa un terzo della produzione italiana.

Il 29 febbraio 1984 il Tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza di Pagana, la quale veniva assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria regolata dalla l. 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. Legge Prodi) il successivo 1° marzo 1984 (la "**Procedura**").

La sede legale dell'ente veniva trasferita da Legnago (Verona) a Padova nel 1993.

In data 14 maggio 2013 i Commissari liquidatori, da un lato, e alcuni soci del GSV, dall'altro, stipulavano, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, un accordo in forza del quale, a fronte dell'abbandono da parte dei predetti soci delle iniziative giudiziali coltivate nei confronti delle società in procedura e del Ministero, i Commissari assumevano l'impegno a far tornare *in bonis* le società stesse, secondo un programma temporale prestabilito.

Per diverse ragioni, tale accordo, in esecuzione del quale venivano chiuse le procedure di SIIZ e Rendina, è divenuto *medio tempore* irrealizzabile.

Al fine di giungere alla sollecita chiusura della Procedura, in data 25 novembre 2020 la Pagana ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione alla proposizione di un concordato fallimentare, descrivendo i termini e le condizioni della redigenda Proposta (la "**Proposta**").

In data 9 dicembre 2020 i Commissari liquidatori hanno espresso parere favorevole in merito alla convenienza della Proposta, rilevando che "*il*

concordato proposto assume una precipua valenza nel momento in cui prevede il pagamento del 100% dei creditori insinuati allo stato passivo, ed è quindi pienamente satisfattiva delle ragioni dei creditori, realizza il pieno equilibrio tra i diritti del proponente e dei creditori, con i diritti del debitore" (**doc. 2**, sottolineature aggiunte).

Parere di analogo tenore è stato reso dal Comitato di Sorveglianza (**doc. 3**).

Con provvedimento del 22 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico "*ritenuto di condividere le considerazioni dei Commissari Liquidatori in merito alla convenienza della Proposta concordataria in esame, alla condizione che sia garantito il soddisfacimento integrale dello stato passivo, con le rinunce necessarie, del compenso per i Commissari Liquidatori e per il Comitato di Sorveglianza, nonché delle spese di procedura ulteriormente necessarie, nei limiti delle disponibilità della procedura, non prevedendo la proposta apporti esterni*", ha autorizzato la Pagana a presentare la proposta di concordato, "*che risponda in ogni caso alle condizioni precisate dai Commissari Liquidatori nel parere reso* [...], *al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie e delle spese di procedura*" (**doc. 4**, sottolineature aggiunte).

* * *

3. Il passivo della Procedura

Fermo quanto si dirà nel prosieguo, il passivo della Procedura è ormai definitivamente accertato, essendo ampiamente decorso il termine per la presentazione delle domande tardive di credito.

Sulla base dei dati al 30 settembre 2020 e fermo restando quanto si dirà *infra*, il passivo ancora da soddisfare, tenuto conto del riparto già eseguito in data 4

aprile 2001 a favore dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari (questi ultimi nella misura del 3,5%), nonché dei pagamenti effettuati dalle società consociate, è pari a nominali euro 6.937.537,00, relativo a crediti chirografari.

Tale importo non corrisponde tuttavia ai debiti effettivamente da saldare, in quanto gli stessi – come confermato dai Commissari nel proprio parere – sono destinati a subire le seguenti variazioni:

1) riduzione di euro 199.497,00 per effetto della rinuncia al credito di Pelf nei confronti della Procedura (**doc. 5**);
2) riduzione di euro 2.425.356,00 per effetto della rinuncia al credito di SIIZ nei confronti della Procedura (**doc. 6**).

In data 4 marzo 2021, a seguito dell'autorizzazione ministeriale e, segnatamente, i commissari hanno comunicato all'esponente gli esiti dell'attività svolta dalla società di revisione PWC, la quale ha effettuato un'analisi dettagliata delle singole poste del passivo, al fine di appurare l'esatta entità dei crediti chirografari da soddisfare, tenuto conto dei pagamenti effettuati da terzi imputabili alle passività di cui trattasi e delle divergenze rilevate in punto quantificazione degli interessi.

E' quindi emerso che l'ammontare dei crediti chirografari è inferiore di complessivi euro 1.848.264,55 rispetto a quanto stimato. D'altro canto, occorre aggiungere maggiori debiti verso CPI e SIIZ per complessivi euro 245.442,70, come si dirà *infra*.

Una prima macro voce, pari a complessivi euro 779.426,85 (i "**Debiti per Fidejussioni**"), è costituita dalla sommatoria dei crediti ammessi al passivo della Pagana (segnatamente per fidejussioni prestate a favore di istituti di

credito nell'interesse di altre società del gruppo) i cui titolari, nel tempo, hanno ricevuto pagamenti da parte di terzi soggetti, come dettagliato qui in appresso:

- Banca di Roma (pos. 21): tenuto conto dei pagamenti ricevuti *medio tempore* da SIIZ e CPI[1], il debito residuo da soddisfare è pari a euro 376.908,44;
- Cassa Rurale S. Elena (pos. 22): non sussistono debiti da soddisfare, in quanto l'importo di euro 14.766,00 dovrà essere pagato a CPI;
- Intesa Sanpaolo (pos. 23): tenuto conto del controcredito di euro 5.639,00 da opporre in compensazione, il debito residuo da soddisfare è pari a euro 31.052,00;
- Credito Emiliano, già Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia (pos. 26): tenuto conto del pagamento ricevuto *medio tempore* da SIIZ (pos. 1861), non sussistono debiti da soddisfare;
- Intesa Sanpaolo, già Comit (pos. 29): tenuto conto dei pagamenti ricevuti *medio tempore* da SIIZ (pos. 1819), Rendina (pos. 158) e CPI (pos. 1118), non sussistono debiti da soddisfare;
- Banca Carige (pos. 60): tenuto conto dei pagamenti ricevuti *medio tempore* da Pagana, SIIZ e CPI[2], non sussistono debiti da soddisfare, mentre l'importo di euro 217.240,33 dovrà essere pagato a CPI;

---

[1] L'importo ammesso era pari a lire 6.332.349.236, dal quale vanno sottratti i seguenti pagamenti:

- (1836) SIIZ -1.135.308.114
- (1836) SIIZ - 2.408.730.010
- (1142) CPI (100%) - 556.017.014
- (1142) CPI (100%) - 1.147.701.579
- (1142) CPI (100%) - 354.796.021

Debito residuo: lire 729.796.498, pari a euro 376.908,44.

[2] Trattasi dei seguenti pagamenti, per complessivi euro 3.904.962,10, cioè euro 271.764,33 in più rispetto al credito di Banca Carige:

- in data 10.8.2001 euro 220.658,34 da Pagana;

- Cassa di Risparmio di Mirandola (pos. 81): tenuto conto dei pagamenti ricevuti da Pagana e SIIZ, il debito residuo da soddisfare è pari a euro 13.338,28, mentre l'importo di euro 13.436,37 dovrà essere pagato a SIIZ.

L'ulteriore riduzione di complessivi euro 1.068.837,90 ("**Debiti per Interessi in Eccesso**") deriva dall'erronea quantificazione d'interessi sui crediti inseriti nello stato passivo e si riferisce alle seguenti posizioni:

- Società Italiana Gestione Crediti ex BPMilano (pos. 34), il cui debito residuo pari a euro 118.622,00 deve ritenersi estinto a seguito del ricalcolo degli interessi;
- Banca Popolare dell'Adriatico (pos. 42), il cui debito di nominali euro 161.042,00 deve intendersi rideterminato in euro 18.066,22, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 142 975,78;
- Banco di Napoli (pos. 45), il cui debito di nominali euro 423.821,00 deve intendersi rideterminato in euro 79.691,76, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 344.129,24;
- Banco di Sicilia (pos. 47), il cui debito di nominali euro 372.122,00 deve intendersi rideterminato in euro 166.500,40, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 205.621,60;

- in data 22.10.2003 euro 2.617.865,65 da SIIZ;
- in data 7.11.2008 euro 378.796,01 da CPI;
- in data 2.9.2009 euro 687.642,10 da SIIZ.

Il pagamento di euro 220.658,34 effettuato in data 10 agosto 2001 da Pagana in a.s. era a sua volta non dovuto per euro 107.032,68. In data 8 luglio 2003 SIIZ comunicò tale circostanza a Banca Carige, la quale trattenne detto importo e provvide al relativo accredito a Pagana.
Con il pagamento della somma finale di euro 687.642,10 effettuato da SIIZ in data 2 settembre 2009, Banca Carige ricevette il saldo complessivo del credito e l'ulteriore importo di euro 271.764,33 (non dovuto).

- Rolo Banca (pos. 51), il cui debito di nominali euro 99.164,00 deve intendersi rideterminato in euro 95.936,38, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 3.227,62;
- Banco di Roma (pos. 66), il cui debito di nominali euro 58.122,00 deve intendersi rideterminato in euro 4.012,07, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 54.109,93;
- Cassa Risparmio Bologna (pos. 70), il cui debito di nominali euro 125.597,00 deve intendersi rideterminato in euro 113.145,06, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 12.451,94;
- Intesa Gestione Crediti (pos. 72), il cui debito di nominali euro 169.850,00 deve intendersi rideterminato in euro 19.141,71, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 150.708,29;
- Unicredit (pos. 73), il cui debito di nominali euro 146.600,00 deve intendersi rideterminato in euro 135.431,50, a seguito del ricalcolo degli interessi, con una diminuzione di euro 11.168,50;
- Banca del Monte di Credito e Pegno (pos. 79), il cui debito di nominali euro 25.823,00 deve intendersi azzerato a seguito del ricalcolo degli interessi.

Al riguardo, essendo le variazioni in questione frutto dell'erronea imputazione degli interessi nello stato passivo e stante la carenza di legittimazione, da parte della società debitrice, a proporre la revocazione dei crediti ammessi *ex* art. 98, l. fall. (cfr., tra le molte, (cfr., da ultimo, Cass. 21 gennaio 2020, n. 1197, in *www.unijuris.it*), il legale della Pagana, prof. avv. Stefano Ambrosini, il 12 marzo u.s. ha trasmesso alla Procedura, a mezzo

Posta Elettronica Certificata, formale richiesta "*affinché l'Ufficio commissariale - all'uopo dotato di piena legittimazione ai sensi dell'art. 98 l. fall. - si attivi con la massima cortese sollecitudine per promuovere la revocazione nei confronti dei soggetti ammessi al passivo per importi superiori a quelli effettivamente dovuti*", a meno che lo stesso "*non ritenga possibile e preferibile presentare una richiesta di correzione di errore materiale*" (**all. 7**).

L'ufficio commissariale, consapevole della problematica, ha comunicato che farà luogo a una sorta di circolarizzazione presso i creditori in questione al fine di porre rimedio all'obiettiva discrasia tra le risultanze "cartolari" dello stato passivo e l'effettiva realtà sottostante, emergendo con tutta evidenza la necessità di scongiurare inammissibili locupletazioni a indebito beneficio di alcuni creditori.

L'ammontare dei crediti chirografari da soddisfare nello scenario concordatario è quindi pari a euro 2.309.745,52, ai quali si aggiungono debiti verso SIIZ per euro 13.436,37 e verso CPI per euro 232.006,33, e così per complessivi euro 2.555.188,22.

Al riguardo, l'esponente precisa che l'oggetto della Proposta deve intendersi circoscritto al passivo come sopra (ri)determinato, con la precisazione che, ove le iniziative dell'Ufficio commissariale dirette a configurare correttamente il reale stato passivo non venissero in ipotesi promosse, o non dovessero sortire l'esito auspicato e, conseguentemente, i Debiti per Interessi in Eccesso dovessero ritenersi effettivamente dovuti (in tutto o in parte), Pagana s'impegna a fare fronte anche a tali passività con la liquidità disponibile, senza apporti esterni, con riserva di ripetere gli importi che,

all'esito delle azioni che la società *in bonis* dovesse a quel punto promuovere nei confronti dei beneficiari dei pagamenti, risultassero corrisposti indebitamente o, comunque, in misura superiore al dovuto.

A tali debiti si aggiungono le seguenti poste:

a) i crediti oggetto dei riparti già eseguiti dalla Procedura verso soggetti risultati irreperibili per complessivi euro 383.000,00;

b) le spese di procedura e gli altri oneri prededucibili, comprensivi del compenso dei Commissari e di quello del Comitato di sorveglianza (negli importi che verranno liquidati dal Ministero Vigilante) e delle ulteriori spese fino alla relativa chiusura, nonché delle prededuzioni maturate nel tempo, segnatamente per l'assistenza legale della società in vista del ritorno *in bonis* della stessa e della presentazione del concordato fallimentare per l'importo di euro 500.000,00, oltre agli accessori di legge.

Il **passivo** totale della Procedura è quindi pari a **euro 3.438.188,22**[3], oltre alle spese di procedura e agli altri oneri prededucibili di cui sopra.

Non sono pendenti giudizi di opposizione allo stato passivo.

* * *

4. L'attivo della Procedura

Sulla base dei più recenti dati a disposizione, l'**attivo** della Procedura si compone delle seguenti voci:

(i) cassa e disponibilità presso i conti bancari: euro 2.793.415,00;

(ii) crediti infragruppo:

[3] Come sopra illustrato, tale importo non include i Debiti per Interessi in Eccesso e i Debiti per fidejussioni.

- credito verso CPI di euro 1.202.391,00 oggetto di insinuazione in via tardiva;

(iii) crediti fiscali oggetto di procedura competitiva per euro 237.801,00.

* * *

5. La proposta concordataria

Sulla base dei dati forniti dalla Procedura, la Pagana formula la seguente proposta di concordato fallimentare, la quale si basa sull'impiego della liquidità disponibile da parte della Procedura, senza apporti esterni:

a. pagamento integrale delle spese di procedura (comprensive del compenso dei Commissari liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, previa loro liquidazione, delle spese legali, degli oneri connessi alla gestione della Procedura e di ogni altra spesa prededucibile connessa), entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

b. pagamento integrale dei crediti irreperibili per l'importo in linea capitale (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), pari a euro 383.000,00, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

c. pagamento integrale dei crediti chirografari, *ab origine* o degradati al chirografo per incapienza dei beni sui quali esercitare la prelazione, per l'importo in linea capitale di euro 2.555.188,22 (ovvero del

maggiore importo che dovesse essere accertato all'esito delle instaurande iniziative dell'Ufficio commissariale in relazione ai Debiti per Interessi in Eccesso, sino alla concorrenza della somma di euro 3.624.026,12, in ogni caso con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), inclusi gli irreperibili, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

d. pagamento dei crediti che dovessero risultare in eccesso rispetto a quelli sopra esposti nei limiti della liquidità disponibile al momento del deposito della Proposta, non prevedendo la Proposta l'apporto di risorse esterne;

e. il mantenimento in capo alla Società tornata *in bonis* degli attivi residui al momento dell'avvenuta esecuzione del concordato.

I pagamenti dei debiti concordatari verranno eseguiti dalla Società sulla base della liquidità disponibile.

Con riferimento ai creditori irreperibili, le relative somme verranno messe a disposizione degli aventi diritto su apposito libretto di risparmio giudiziario o nelle diverse modalità che verranno individuate dal Tribunale, restando inteso che le stesse saranno oggetto di incameramento da parte della Società decorsi 5 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Accertata l'ultimazione degli adempimenti connessi all'esecuzione del concordato, i Commissari procederanno ad effettuare le attività di chiusura della procedura, in conformità alla normativa applicabile.

Le eventuali giacenze non corrisposte ai creditori concorsuali resteranno nella disponibilità della Società.

L'esecuzione della Proposta nei suddetti termini comporterà l'immediata liberazione della società debitrice.

* * *

6. <u>La convenienza della proposta concordataria</u>

Per quanto superfluo, alla luce di quanto già affermato dall'ufficio commissariale e dall'Autorità di vigilanza in proposito, si precisa che l'odierna Proposta è pienamente <u>ammissibile</u>, oltre che conveniente per il ceto creditorio.

Ed invero, nel concordato "speciale" relativo alla liquidazione coatta amministrativa (e alle "vecchie" procedure di amministrazione straordinaria) non è pacificamente richiesto l'apporto *ab externo* di alcun *quid pluris* rispetto all'attivo esistente, seppur – in ipotesi – interamente realizzato.

Il vantaggio per i creditori ben può consistere nella semplice <u>accelerazione impressa dalla soluzione concordataria</u> alla cessazione della procedura e al soddisfacimento anticipato del ceto creditorio.

D'altronde, il *favor* che l'ordinamento dimostra nei confronti del concordato promosso dalla stessa impresa debitrice si giustifica *a fortiori* ogniqualvolta la liquidazione concorsuale abbia condotto, come nella specie, ad un *surplus* attivo rispetto all'ammontare dei debiti, in quanto ciò dimostra che l'imprenditore non aveva causato un dissesto tale da pregiudicare significativamente i creditori, avendo anzi conservato il valore dei complessi produttivi poi proficuamente alienati.

La convenienza della Proposta rispetto all'alternativa della prosecuzione della Procedura è, nella specie, evidente, atteso che essa consente di giungere alla sollecita chiusura dell'amministrazione straordinaria, consentendo l'integrale pagamento dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, con tempistiche più rapide rispetto a quelle proprie della Procedura, le quali – com'è noto – sono contraddistinte dalla necessità di osservare un *iter* procedimentale assai articolato e complesso nel suo incedere.

Non a caso, i Commissari e il Comitato di Sorveglianza hanno espresso – si ribadisce – parere favorevole all'opzione concordataria e il Ministero vigilante ha autorizzato la Società alla proposizione della presente Proposta, precisamente sul presupposto della sua obiettiva convenienza per il ceto creditorio.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, Pagana S.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Giambattista Balliana, come sopra rappresentata e difesa,

DEPOSITA

la presente proposta concordataria e

INSTA

affinchè codesto Ill.mo Tribunale voglia dare corso a tutti gli adempimenti e le formalità previsti dalla legge.

Con richiesta ai Commissari di sospendere ogni attività finalizzata al ritorno *in bonis* della Società per vie diverse dalla soluzione concordataria.

* * *

Si allegano:

1) delibera *ex* art. 152 l. fall.;

2) parere Commissari liquidatori;

3) parere Comitato di Sorveglianza;

4) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

5) rinuncia crediti Pelf;

6) rinuncia crediti SIIZ;

7) prof. Ambrosini / Commissari 12 marzo 2021.

* * *

Si dichiara che, a titolo di contributo unificato, verrà versato l'importo di euro 98,00, oltre alla marca da bollo da euro 27,00.

* * *

Padova, 7 aprile 2021

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Pagana S.r.l. in amministrazione straordinaria

L'Amministratore Unico

Dott. Giambattista Balliana